

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**130/2026/R/EEL**

*DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE CONNESSE IN BASSA TENSIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLE MODALITÀ PER LA PROPOSTA DELLA MIGLIORE OFFERTA AI CLIENTI ATTUALMENTE SERVITI NEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI*

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

*21 aprile 2026*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email [rdp@arera.it](mailto:rdp@arera.it), oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

### **6. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 21 aprile 2026, 129/2026/R/eel per l'adozione di provvedimenti diretti alla regolazione del servizio a tutele gradualistiche di cui articolo 1, comma 60, della legge 124/17 per i clienti finali domestici non vulnerabili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023.*

*In particolare, il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità con riferimento alla regolazione e alle modalità di selezione degli esercenti il servizio che saranno operativi a partire dal 1° aprile 2027.*

*Inoltre, nel presente documento per la consultazione sono altresì illustrate le modalità e le tempistiche per la proposta della migliore offerta da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualistiche ai propri clienti, in attuazione delle disposizioni del decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022 e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), entro il 22 maggio 2026.*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia**  
**Unità Mercati Retail Elettrici e Gas**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 02-65565290/608**  
**e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE.....</b>	<b>11</b>
	<b>A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE .....</b>	<b>11</b>
	<b>A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>14</b>
	<b>A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>16</b>
	<i>(i) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO .....</i>	<i>16</i>
	<i>(ii) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO .....</i>	<i>21</i>
	<b>A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI E OBBLIGHI INFORMATIVI .....</b>	<b>22</b>
<b>3</b>	<b>ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE .....</b>	<b>25</b>
	<b>B1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI .....</b>	<b>25</b>
	<b>B2 GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI 27</b>	
	<b>B3 INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI .....</b>	<b>28</b>
	<b>B4 AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG .....</b>	<b>31</b>
	<b>B5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI .....</b>	<b>33</b>
	<b>B6 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE .....</b>	<b>35</b>
<b>4</b>	<b>MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA PROPOSTA DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA AI CLIENTI RIFORNITI NEI STG .....</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b>TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>41</b>

## 1 INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento, avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione xxx, xx/2026/R/eel, volto a definire gli interventi propedeutici all'individuazione dei nuovi esercenti il servizio a tutele gradualmente (di seguito: STG) di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza) che saranno operativi dal 1° aprile 2027, data a partire dalla quale il STG sarà configurato come un unico servizio di ultima istanza destinato sia ai clienti domestici non vulnerabili sia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza un fornitore di energia elettrica.
- 1.2 Inoltre, il presente documento illustra gli orientamenti riguardanti le modalità e le tempistiche entro le quali gli attuali esercenti il STG dovranno proporre ai propri clienti la migliore offerta di libero mercato a cui gli stessi aderiranno per silenzio assenso, in mancanza di altra scelta, alla fine del corrente periodo di assegnazione del STG.
- 1.3 Come noto, il STG è stato originariamente istituito per garantire la continuità della fornitura a quei clienti di energia elettrica senza un contratto di somministrazione a condizioni di libero mercato, all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela e per favorire al contempo il passaggio di tali clienti al mercato libero.
- 1.4 La citata legge concorrenza ha, infatti, disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dai clienti di maggiori dimensioni — ossia, piccole imprese<sup>1</sup> e microimprese<sup>2</sup> per cui il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 — per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024.
- 1.5 Nell'ambito di tale percorso, la legge 124/17 ha anche previsto specifici adempimenti propedeutici alle predette scadenze, demandando, in particolare:
  - all'Autorità il compito di adottare *disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica* (che avevano diritto al servizio di maggior tutela), *nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti*

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono microimprese le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

*dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti (art. 1, comma 60); e*

- all'allora Ministro dello Sviluppo Economico, adesso Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica<sup>3</sup>, quello di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire *le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis).*

1.6 Con riferimento ai clienti domestici vulnerabili<sup>4</sup>, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21), come da ultimo novellato dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60, (di seguito: decreto-legge 19/25), ha invece prorogato il servizio di maggior tutela (art. 11, comma 2-*quater*) prevedendo al contempo che, a decorrere dalla data di cessazione di detto servizio, questi clienti abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di vulnerabilità la cui decorrenza non può essere anteriore ad aprile 2027 (art. 11, comma 2).

1.7 In attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza sono stati pubblicati in successione tre decreti ministeriali del 31 dicembre 2020, del 31 agosto 2022 e del 17 maggio 2023 con cui sono stati definiti i criteri generali a cui l'Autorità ha dovuto attenersi per la regolazione del STG destinato a ciascun gruppo di clienti finali coinvolto (rispettivamente piccole imprese, microimprese e clienti domestici non vulnerabili) dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela. Al riguardo, i citati decreti ministeriali del 31 agosto 2022 (art. 3, comma 5) e del 17 maggio 2023 (art. 2, commi 2 e 4) hanno disposto, tra l'altro, che, alla scadenza dell'attuale periodo di erogazione del STG destinato rispettivamente alle piccole e microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, *“in mancanza di una scelta espressa, il cliente [sia] rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole”*.

<sup>3</sup> Cfr. decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

<sup>4</sup> Ai sensi del decreto legislativo 210/21 sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1): (a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; (b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; (c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; (e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; (f) di età superiore ai 75 anni.

- 1.8 Inoltre, il decreto ministeriale del 17 maggio 2023 (art. 3, comma 1) ha altresì stabilito, che *“a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolv[a] esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica”*.
- 1.9 In ossequio al quadro normativo (legislativo e di natura regolamentare) richiamato sopra, l’Autorità ha, a sua volta, adottato in successione le deliberazioni 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel e 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel, con cui ha disciplinato il STG destinato di volta in volta a ciascun gruppo di clienti finali interessato dalla rimozione della tutela di prezzo, definendone sia le condizioni economiche e contrattuali di erogazione (A), sia le modalità di assegnazione (B).
- 1.10 Più in dettaglio, con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio (A), le richiamate deliberazioni hanno previsto, tra l’altro, l’applicazione, ai clienti ivi riforniti, di condizioni contrattuali analoghe a quelle delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, e di un prezzo, relativo alla voce di spesa per la vendita di energia elettrica, pari alla somma di:
- i. un prezzo variabile (c€/kWh) soggetto ad aggiornamenti periodici a copertura dei costi di approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento, incluso il corrispettivo mercato di capacità);
  - ii. un corrispettivo specifico, definito dall’Autorità prima delle procedure concorsuali, in quota energia (c€/kWh), a copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente del libero mercato;
  - iii. un prezzo unico a livello nazionale (espresso in c€/kWh nel STG per le piccole imprese e in c€/POD/anno nel STG per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili), determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara<sup>5</sup>;
  - iv. un corrispettivo (in c€/kWh), a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio; e
  - v. limitatamente al STG per le piccole imprese, un corrispettivo (in c€/kWh) a copertura degli oneri connessi al meccanismo di reintegrazione della morosità dei clienti non disalimentabili.

<sup>5</sup> Nell’ambito del STG per le piccole imprese è anche prevista l’applicazione di un corrispettivo (espresso in €/POD/anno), determinato dall’Autorità e atto alla copertura di una quota minima dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente.

- 1.11 Con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio (B), le deliberazioni in parola hanno previsto:
- i. l'affidamento ad Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità ai provvedimenti dell'Autorità;
  - ii. l'assegnazione mediante asta (con modelli d'asta distinti per ciascuno dei tre servizi in ragione della differente consistenza numerica dei punti oggetto della procedura concorsuale);
  - iii. l'applicazione di un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara, non rivelato anticipatamente ai partecipanti prima delle procedure concorsuali;
  - iv. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che avessero formulato un'offerta economica, per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste fossero andate deserte;
  - v. l'assegnazione del servizio agli attuali aggiudicatari fino al 31 marzo 2027.
- 1.12 Successivamente all'adozione dei provvedimenti in parola e all'assegnazione dei tre STG, si sono susseguiti una serie di interventi legislativi che, diversamente da quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative richiamate ai precedenti paragrafi, hanno introdotto delle deroghe all'originario ambito di applicazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili.
- 1.13 A tal riguardo, dapprima la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (di seguito: legge 193/24) ha accordato ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al STG per i clienti domestici non vulnerabili — qualora serviti nel libero mercato ovvero nel servizio di maggior tutela — e ai clienti già riforniti in STG di permanervi, qualora avessero acquisito la qualifica di clienti vulnerabili entro la predetta scadenza (art. 24, comma 1).
- 1.14 Successivamente il decreto-legge 19/25 ha previsto, diversamente da quanto originariamente disposto dalla legge 193/24, che dalla data di entrata in vigore di tale decreto, i clienti forniti nell'ambito del STG che avessero acquisito la qualifica di clienti vulnerabili continuassero a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, senza dover effettuare alcuna richiesta in tal senso (art. 2, comma 3).
- 1.15 Da ultimo, la legge 24 aprile 2025, n. 60 di conversione del predetto decreto-legge 19/25 ha stabilito che i clienti domestici vulnerabili che, alla data di conclusione del periodo di assegnazione del STG non avessero scelto un fornitore sul libero mercato, fossero riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela (art. 2, comma 3-bis).

- 1.16 In attuazione delle richiamate disposizioni l’Autorità ha adottato, dapprima, la deliberazione 21 gennaio 2025, 10/2025/R/eel<sup>6</sup> con cui sono state definite le misure che gli esercenti il STG hanno dovuto adottare per dare seguito alle richieste dei clienti domestici vulnerabili di usufruire del servizio in questione e, successivamente, la deliberazione 25 marzo 2025, 110/2025/R/eel con cui è stata riformata la disciplina originaria del STG per i clienti domestici non vulnerabili per consentire ai clienti riforniti in detto servizio, che diventino vulnerabili, di permanervi fino al termine dell’attuale periodo di assegnazione del servizio.
- 1.17 Stante quanto sopra e in vista delle prossime procedure concorsuali per l’affidamento del STG che, in ossequio al dettato del decreto ministeriale del 17 maggio 2023, sarà il servizio di ultima istanza destinato congiuntamente alle piccole e microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, con il presente documento per la consultazione l’Autorità intende illustrare i propri orientamenti con riferimento (A) alle condizioni di erogazione di detto servizio e (B) alle modalità di affidamento dello stesso.
- 1.18 Il punto di partenza da cui muove il presente documento per la consultazione è la regolazione attualmente vigente (richiamata ai paragrafi 1.10 e 1.11), ancorché con alcuni affinamenti dettati dall’esigenza di adattare la nuova regolazione del STG alla sua funzione di servizio “residuale”, destinato cioè a garantire la continuità della fornitura a una platea di clienti finali estremamente ridotta (costituita dai soli clienti che perderanno il proprio fornitore nel libero mercato) e per il tempo strettamente necessario a trovare un nuovo fornitore sul libero mercato.
- 1.19 Inoltre, poiché come già ricordato al paragrafo 1.8 i clienti che saranno ancora riforniti nel STG alla fine del corrente periodo di assegnazione, in assenza di diversa scelta espressa, aderiranno per silenzio assenso all’offerta di mercato libero più favorevole proposta loro dal proprio esercente, con il presente documento di consultazione si definiscono altresì gli orientamenti in merito alle modalità e alle tempistiche per la formulazione e la presentazione della predetta offerta; ciò con l’obiettivo di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di evitare che i clienti ricevano offerte con condizioni economiche troppo risalenti nel tempo rispetto al momento della loro effettiva applicazione e, dall’altro, di garantire loro tempi congrui per effettuare una scelta pienamente consapevole.
- 1.20 Alla luce di quanto sopra, il presente documento per la consultazione è così strutturato:

<sup>6</sup> Il contenuto della deliberazione in questione è stato integralmente confermato dalla deliberazione 18 febbraio 2025, 48/2025/R/eel in esito alla consultazione postuma sugli adempimenti a carico degli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili.

- a) il capitolo 2 riporta gli orientamenti generali relativi alla disciplina del STG;
- b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del servizio;
- c) il capitolo 4 riporta gli orientamenti relativi alle modalità e alle tempistiche per la proposta della migliore offerta da parte degli esercenti il STG ai propri clienti;
- d) il capitolo 5 riporta gli orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati.

## **2 ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE**

- 2.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alla regolazione del STG che, a partire dal prossimo periodo di assegnazione del servizio, dovrà assolvere alla sola funzione di servizio di ultima istanza, volto a garantire la continuità della fornitura a coloro che si troveranno senza fornitore nel libero mercato anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (ad es. fallimento dell’ercente la vendita) per il tempo necessario a trovare un nuovo venditore.
- 2.2 Gli interventi di seguito delineati sono pertanto finalizzati a trasferire al cliente finale il segnale di prezzo associato all’erogazione del servizio, attraverso modalità che, pur assicurando una graduale applicazione dei prezzi che risulteranno dalle prossime procedure concorsuali (per analogia con la regolazione dell’omologo servizio di ultima istanza del settore del gas naturale), risultino altresì idonee ad incentivare il passaggio del cliente al mercato libero, in ossequio all’art. 5 del decreto legislativo 210/21.
- 2.3 Nel prosieguo del documento sono trattati i seguenti aspetti della regolazione del servizio:
- A.1 requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione;
  - A.2 assetto del servizio;
  - A.3 condizioni economiche del servizio;
  - A.4 condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali.

### **A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE**

- 2.4 Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 124/17, hanno titolo ad accedere al STG i clienti finali che si trovino “senza un fornitore” di energia.
- 2.5 In ossequio a quanto sopra, la regolazione vigente attualmente prevede che il servizio in parola si attivi solamente nei casi in cui (1) un cliente finale non risulti titolare di un contratto a condizioni di libero mercato (ad es. per risoluzione contrattuale da parte del venditore), ovvero qualora un cliente finale richieda all’ercente il STG (2) la voltura su un punto di prelievo già rifornito nell’ambito

di detto servizio o (3) l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato.

- 2.6 Di converso, i clienti titolari di punti di prelievo riforniti nel mercato libero non hanno il diritto di richiedere l'accesso al STG.
- 2.7 Inoltre, poiché in coerenza con il percorso di rimozione graduale delle tutele di prezzo ciascun STG è attualmente destinato a una specifica e distinta platea di clienti finali, l'attuale regolazione ha definito l'ambito di applicazione soggettivo dei tre servizi, prevedendo in particolare che abbiano diritto:
1. al STG per le piccole imprese:
    - a. le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (piccole imprese), purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione; e
    - b. le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese), titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;
  2. al STG per le microimprese, le microimprese titolari di punti di prelievo, tutti connessi in bassa tensione e con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;
  3. al STG per i clienti domestici non vulnerabili, tutti i clienti domestici che non soddisfano nessuno dei requisiti di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21 (già ricordati nella nota a piè di pagina n. 3).
- 2.8 Stante quanto sopra, ai fini della corretta identificazione dei clienti finali aventi diritto a ciascuno dei tre servizi sopra richiamati e della conseguente assegnazione del cliente senza fornitore al servizio a questo spettante, l'attuale regolazione ha altresì previsto un processo di mappatura dei punti di prelievo sia da parte del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), sulla base delle informazioni a sua disposizione<sup>7</sup>, sia da parte degli esercenti il STG, attraverso apposite autocertificazioni compilate dai clienti finali di ciascun servizio, sulla base di un modello stabilito dall'Autorità.
- 2.9 A tal fine, gli esercenti il STG sono stati incaricati di richiedere ai clienti per cui si attivi il servizio di autocertificare, nel caso di clienti non domestici, i requisiti dimensionali in termini di fatturato e numero di dipendenti (di cui al paragrafo 2.7)

<sup>7</sup> Le informazioni nella disponibilità del SII riguardano il tipo di tariffa applicata (BT altri usi o uso domestico), il livello di potenza contrattualmente impegnata e, in relazione ai clienti domestici vulnerabili, la titolarità del bonus sociale ovvero l'età anagrafica superiore ai 75 anni.

che connotano rispettivamente le piccole imprese e le microimprese ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 e, nel caso di clienti domestici, l'eventuale titolarità di almeno uno dei requisiti di vulnerabilità, non già tracciati dal SII, relativi (i) alla condizione di disabilità di cui alla legge 104/92, (ii) alla presenza, presso il nucleo familiare del titolare del POD, di soggetti che richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, ovvero (iii) all'ubicazione dell'utenza presso una struttura abitativa di emergenza.

- 2.10 Qualora, in esito alle autocertificazioni così raccolte, emerga che un'impresa non rispetti le condizioni per accedere al STG a cui è stata attribuita dal SII sulla base delle informazioni disponibili nell'anagrafica del punto di prelievo, questa è spostata, in base alle sue caratteristiche, nel servizio a cui ha diritto, ivi incluso il servizio di salvaguardia di cui alla legge 125/07 qualora l'impresa interessata non rispetti i requisiti dimensionali delle piccole imprese.
- 2.11 Prima della novella legislativa introdotta dal decreto-legge 19/25, anche i clienti domestici per cui si attivava il STG e che dichiaravano di essere vulnerabili ai sensi del decreto legislativo 210/21 erano spostati al servizio di maggior tutela; tuttavia, in esito al nuovo quadro normativo (richiamato al paragrafo 1.14), tale spostamento avrà luogo, in caso di inerzia del cliente, solo alla fine del corrente periodo di assegnazione del STG.
- 2.12 Le informazioni acquisite di volta in volta dagli esercenti, a mezzo delle predette autocertificazioni, sono trasferite al SII con le modalità da questo definite così da ampliare la mappatura dei punti di prelievo.
- 2.13 Alla luce di quanto sopra, con riferimento al nuovo STG che sarà operativo a partire dal 1° aprile 2027, si intendono confermare integralmente le attuali condizioni di attivazione del servizio previste dalla vigente regolazione (richiamate al precedente paragrafo 2.5) che risultano ancora coerenti con il vigente quadro normativo.
- 2.14 Inoltre, l'Autorità intende confermare l'obbligo, in capo ai nuovi esercenti il STG, di continuare l'attività di mappatura dei punti di prelievo chiedendo ai clienti per cui si attiverà detto servizio la certificazione dei requisiti per accedervi. Tuttavia, in coerenza con il nuovo perimetro del servizio che, come già evidenziato, riguarderà sia le piccole imprese e le microimprese sia i clienti domestici non vulnerabili, l'esercente sarà tenuto a richiedere:
  - ai clienti non domestici, l'attestazione dei soli requisiti dimensionali tipici delle piccole imprese (e non più anche delle microimprese, in quanto non è più necessario distinguere tra piccole imprese e microimprese), in assenza dei quali, il cliente sarebbe spostato nel servizio di salvaguardia;

- ai clienti domestici, l'eventuale titolarità di uno dei requisiti di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21, in presenza del quale il cliente sarebbe spostato al servizio di maggior tutela.

2.15 Infine, sempre in continuità con l'attuale regolazione del STG, si intende altresì confermare le misure a favore degli esercenti a tutela del proprio credito verso i clienti morosi, oggi previste dalle deliberazioni 491/2020/R/eel, 208/2022/R/eel e 362/2023/R/eel e, in particolare:

- i. la facoltà dell'esercente, nel caso di inadempimento da parte del cliente ai suoi obblighi di pagamento ovvero in caso di mancato versamento delle garanzie richieste, di richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del TIMOE;
- ii. l'applicazione del Sistema Indennitario di cui alla deliberazione 593/2017/R/com;
- iii. la possibilità di richiedere la sospensione della fornitura nei confronti di clienti (per cui si sia attivato il servizio) che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso i medesimi esercenti<sup>8</sup> fino alla corresponsione degli importi dovuti.

<p><i>Q1. Si concorda con le modalità di identificazione dei clienti aventi diritto al nuovo STG? Se no, per quali motivi?</i></p> <p><i>Q2. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no, per quali motivi?</i></p>
---

## **A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO**

2.16 Con riferimento all'assetto del nuovo STG, l'Autorità intende replicare l'approccio finora seguito che comporta l'attribuzione agli esercenti della funzione sia di approvvigionamento sia di commercializzazione.

2.17 Ai fini dell'erogazione del servizio, i futuri esercenti potranno avvalersi anche di un'impresa dello stesso gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento (ora *Balancing Responsible Party* o BRP) e di utente del trasporto con riferimento ai punti riformati nel STG, a condizione che il soggetto in questione si impegni a svolgere tale funzione per l'esercente che lo ha scelto per tutto il periodo di

<sup>8</sup> Non rientrerebbe in questa morosità quella generata dai clienti finali nell'ambito del mercato libero anche laddove il fornitore sia la stessa impresa o appartenente allo stesso gruppo di quella che eroga il STG.

assegnazione del STG e che risulti rispettoso dei pertinenti requisiti di partecipazione (vedi paragrafo 3.4).

- 2.18 Inoltre, con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di decadenza dall'incarico (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte dell'assegnatario), a fronte del silenzio normativo in materia, si intende prospettare la medesima soluzione attualmente adottata per i tre STG già operativi, che consiste nel richiedere agli altri partecipanti alle gare di subentrare, in una data area territoriale, al prezzo al quale questi si rendano disponibili a erogare il servizio. Nel caso in cui vi siano più operatori disponibili a subentrare nell'area rimasta priva di esercente, a parità di prezzo, si ricorrerebbe al sorteggio ai fini dell'assegnazione della stessa.
- 2.19 Ove la richiamata procedura di interpello non vada a buon fine (per carenza di interesse da parte dei venditori), si affiderebbe transitoriamente il servizio agli esercenti la maggior tutela fino alla data di cessazione dello stesso, alle medesime condizioni economiche che sarebbero state applicate ai clienti interessati dall'originario esercente il STG.
- 2.20 Una soluzione analoga troverebbe applicazione anche qualora le prossime procedure concorsuali dovessero andare deserte con riferimento a una o più aree. In tale ipotesi, le condizioni economiche di erogazione sarebbero definite dall'Autorità anche sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi con riferimento alle altre aree territoriali con caratteristiche simili in cui il servizio risulti assegnato, mentre le condizioni di remunerazione degli esercenti la maggior tutela sarebbero definite in modo tale da garantire unicamente l'equilibrio economico finanziario degli stessi.
- 2.21 All'indomani della completa cessazione del servizio di maggior tutela anche per i clienti domestici vulnerabili dovranno essere identificate le opportune modalità per garantire la continuità della fornitura ai clienti finali per cui si attivi il servizio di ultima istanza cui hanno diritto, qualora le procedure per l'identificazione del relativo esercente vadano deserte.

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG di avvalersi di una società dello stesso gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?*

*Q4. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.*

### **A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

2.22 Di seguito sono riportati gli orientamenti dell’Autorità inerenti (i) alle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio e (ii) alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio.

#### **(i) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO**

2.23 L’Autorità intende prevedere, in continuità con l’attuale regolazione, che le condizioni economiche applicate ai clienti finali del STG siano determinate sulla base dei prezzi di aggiudicazione offerti nell’ambito delle procedure concorsuali per l’affidamento del medesimo servizio.

2.24 A tal fine, i partecipanti alle procedure concorsuali saranno tenuti a formulare, per ogni area in cui intendono competere, un’offerta economica (con le modalità di cui al paragrafo 3.32), espressa in €/POD/anno, che dovrà essere dimensionata in misura tale da coprire i costi che non trovano diretta remunerazione attraverso gli altri corrispettivi indicati nelle condizioni economiche di erogazione del servizio (cfr. paragrafo 2.29).

2.25 Il predetto orientamento trova il suo fondamento nella composizione della platea attesa di clienti per cui potrebbe attivarsi detto servizio, costituita verosimilmente da clienti prevalentemente domestici non vulnerabili e microimprese titolari di punti di prelievo con potenza impegnata fino a 15 kW che hanno consumi annui mediamente più contenuti rispetto alle piccole imprese titolari di punti di prelievo con potenza impegnata eccedente tale soglia che presentano invece consumi ben più elevati<sup>9</sup>. Infatti, dai dati a disposizione dell’Autorità è emerso che da luglio 2024 a gennaio 2026 si sono attivati complessivamente nel STG per i clienti domestici non vulnerabili e per le microimprese un numero di punti di prelievo di poco superiore a 99.000 a fronte di quasi 36.000 punti di prelievo che si sono invece attivati nell’omologo servizio destinato alle piccole imprese.

2.26 In ragione di simile circostanza, la copertura dei costi di commercializzazione, sopportati dagli esercenti per rifornire i clienti, potrebbe non essere garantita in presenza di sole componenti di prezzo espresse in quota energia. Peraltro, simile scelta sarebbe anche coerente con la modalità di valorizzazione del corrispettivo *PCV* (anch’esso espresso in €/POD/anno), che originariamente era applicato, nell’ambito del servizio di maggior tutela, alla stessa platea di clienti finali

<sup>9</sup> Sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità, relativi al mese di gennaio 2026, emerge che i clienti domestici non vulnerabili e le microimprese servite nel STG hanno un consumo medio annuo di circa 2.000 kWh mentre le piccole imprese servite nell’omologo STG hanno un consumo medio annuo di poco inferiore a 20.000 kWh.

(domestici e piccole imprese) che rientreranno nell'ambito di applicazione del STG che sarà operativo dal 2027.

**Q5.** *Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.*

- 2.27 Con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, si intende altresì confermare l'applicazione al cliente di un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno, che più riflette la natura temporanea di un servizio di ultima istanza quale quello in discorso<sup>10</sup>.
- 2.28 Tuttavia, a differenza di quanto disposto dalla attuale regolazione che prevede un prezzo unico al livello nazionale, l'Autorità è orientata a differenziare il prezzo applicato ai clienti in funzione del prezzo di aggiudicazione del servizio risultante in ciascuna area geografica, in coerenza con la disciplina degli altri servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale.
- 2.29 In dettaglio, si intende prevedere l'applicazione ai clienti dei seguenti corrispettivi, espressi in €/kWh ad eccezione del corrispettivo *sub* iv. espresso in €/POD/anno (salvo che per i punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica):
- i. **C<sub>EL</sub> (corrispettivo energia elettrica)** a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso, determinato sulla base del valore consuntivo (prezzo *ex post*) della media aritmetica mensile del PUN Index GME nei quarti d'ora appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese e corretta per le perdite di rete;
  - ii. **C<sub>DISP</sub> (corrispettivo di dispacciamento)** determinato come somma dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento e del corrispettivo mercato capacità definito mensilmente dall'Autorità, corretti per le perdite di rete, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento. Sarà compresa in questa voce anche il corrispettivo a copertura dei costi relativi ai sistemi di accumulo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 210/21;
  - iii. **C<sub>SE</sub> (corrispettivo di sbilanciamento)** atto a garantire una copertura dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente, determinato come illustrato al paragrafo 2.30;
  - iv. **C<sub>BID</sub> (corrispettivo d'asta)** determinato secondo quanto illustrato ai paragrafi 2.32 e seguenti;
  - v. **C<sub>PSTG</sub> (corrispettivo perequazione STG)** a copertura dei saldi di perequazione di cui al paragrafo 2.40 e seguenti;

<sup>10</sup> Le componenti di prezzo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura e gli oneri generali di sistema sarebbero applicate al cliente in maniera passante.

- vi. **C<sub>CM</sub> (corrispettivo compensazione morosità)** a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili, di cui al paragrafo 2.50.
- 2.30 Il corrispettivo **C<sub>SE</sub>** concorrerebbe alla copertura dei costi di sbilanciamento dell' esercente il servizio e sarebbe determinato dall' Autorità, in continuità con l' attuale metodologia, a partire dai dati storici dei costi di sbilanciamento messi a disposizione da Terna, di un campione significativo di BRP, prima dell' effettuazione delle procedure concorsuali così che i partecipanti alle gare possano tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta. Il corrispettivo **C<sub>SE</sub>** sarebbe mantenuto costante per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 2.31 Il corrispettivo **C<sub>BID</sub>** coprirebbe i costi non già compresi nei corrispettivi di cui al paragrafo 2.29 punti da i. a iii., sostanzialmente coincidenti con i costi di commercializzazione sostenuti per l' erogazione del servizio.
- 2.32 In relazione alle modalità di quantificazione del corrispettivo in parola, l' Autorità intende prevedere l' applicazione ai clienti finali del prezzo di aggiudicazione del servizio (parametro  $\beta$ ) risultante in ciascuna area territoriale, unitamente a misure di mitigazione temporanea del segnale di prezzo (più rafforzate per i clienti domestici rispetto alle piccole e microimprese tipicamente dotate di una migliore capacità di orientarsi nel mercato) che troverebbero applicazione, per i primi mesi di permanenza nel servizio, ove il prezzo di aggiudicazione di una data area sia superiore a un valore soglia convenzionale indentificato dall' Autorità (vedi paragrafo 2.34).
- 2.33 Tale modalità di valorizzazione risponde infatti alla duplice esigenza, da un lato, di incentivare la ricerca di un nuovo venditore da parte dei clienti finali, in ossequio a quanto statuito dal decreto legislativo 210/21 in relazione ai servizi di ultima istanza, e, dall' altro, di accordare parimenti a tali clienti un tempo minimo per cercare sul mercato l' offerta che meglio risponde alle proprie esigenze.
- 2.34 Alla luce di quanto sopra, il corrispettivo **C<sub>BID</sub>** sarebbe posto pari:
- i. al valore del corrispettivo *PCV* del servizio di maggior tutela attualmente in vigore (pari a 43,50 euro/anno):
    - a. per i primi tre mesi di erogazione della fornitura dalla data di attivazione del servizio, per i clienti domestici non vulnerabili;
    - b. per i primi due mesi di erogazione della fornitura dalla data di attivazione del servizio, per i clienti non domestici (piccole e microimprese);

- ii. al valore del parametro  $\beta$  di ciascuna area territoriale per tutti i clienti finali (domestici e non domestici), a partire rispettivamente dal quarto o terzo mese di erogazione della fornitura.
- 2.35 Di converso, nell'ipotesi in cui il prezzo di aggiudicazione del servizio in una data area territoriale risulti essere inferiore al corrispettivo *PCV* del servizio di maggior tutela, il corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  sarebbe posto pari:
- i. al valore del parametro  $\beta$  di quell'area:
    - a. per i primi tre mesi di erogazione della fornitura dalla data di attivazione del servizio, per i clienti domestici non vulnerabili;
    - b. per i primi due mesi di erogazione della fornitura dalla data di attivazione del servizio, per i clienti non domestici;
  - ii. al valore del corrispettivo *PCV* del servizio di maggior tutela attualmente in vigore, a partire rispettivamente dal quarto o dal terzo mese di erogazione della fornitura.
- 2.36 La predetta scelta di incrementare nel corso del tempo il prezzo pagato dai clienti finali eventualmente oltre il valore di quanto offerto dai partecipanti in sede d'asta risponde all'esigenza di incentivare, anche nel predetto scenario, i clienti finali a cercare un nuovo fornitore nel libero mercato, in coerenza con le disposizioni legislative in materia.
- 2.37 Inoltre, con specifico riferimento ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica, il corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  sarebbe convertito in €/kWh sulla base di un coefficiente di conversione stabilito dall'Autorità, prima dello svolgimento delle procedure concorsuali, in coerenza con l'attuale metodologia di determinazione adottata nell'ambito del STG per le microimprese.
- 2.38 Ancora, limitatamente ai casi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato, il corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  (qualora positivo) sarebbe posto pari a zero per il periodo intercorrente dalla data di attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo a tale data, in continuità con l'attuale regolazione dei STG e del servizio di salvaguardia.
- 2.39 La differenza tra il valore del prezzo di aggiudicazione (parametro  $\beta$ ) del servizio in ciascuna area territoriale e il valore del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ , nei casi di valorizzazione dello stesso con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 2.34 e 2.38, sarebbe compensata attraverso il meccanismo di perequazione di cui al successivo paragrafo 2.45.

- 2.40 Il corrispettivo  $C_{PSTG}$  sarà quantificato dall’Autorità per coprire le necessità di gettito connesse sia al predetto meccanismo di perequazione del differenziale tra il prezzo di aggiudicazione dell’area e il prezzo temporaneamente pagato dai clienti finali.
- 2.41 Il corrispettivo  $C_{PSTG}$  sarà altresì dimensionato per poter regolare eventuali saldi residui non ancora liquidati, associati ai meccanismi di compensazione a favore degli esercenti il STG uscenti relativi all’attuale periodo di erogazione del servizio.
- 2.42 Al riguardo, è intenzione dell’Autorità prevedere che, qualora in esito al passaggio massivo al mercato libero da parte dei clienti attualmente serviti in ciascun STG il conto utilizzato per la copertura delle esigenze di gettito dei meccanismi di compensazione a favore degli esercenti uscenti risulti incapiente, l’eventuale scoperto sia finanziato tramite un apposito corrispettivo, applicato da Terna nell’ambito del servizio di dispacciamento, eventualmente differenziato tra i clienti finali riforniti nel STG e i clienti finali aventi diritto al servizio medesimo, ma non ivi riforniti.
- 2.43 Simile misura avrebbe l’obiettivo di evitare che i costi, legati alla fornitura del STG per periodi temporali pregressi, ricadano interamente e unicamente sui pochi clienti che saranno ivi serviti a partire da aprile 2027, con il rischio potenziale di incrementare in misura eccessiva il costo del servizio. Per le medesime ragioni in discorso, è intendimento dell’Autorità valutare l’opportunità, nel caso in cui la determinazione della necessità di gettito dei saldi residui comporti degli importi a restituzione dei clienti finali, di impiegare tali somme per finanziare le esigenze di gettito dei meccanismi di compensazione a favore dei nuovi esercenti il STG entranti, che altrimenti graverebbero in maniera eccessiva sui clienti che si attiveranno nel servizio la cui platea sarà sensibilmente inferiore a quella che attualmente fruisce del STG.
- 2.44 Gli esercenti il servizio provvederanno a saldare periodicamente con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) il gettito del corrispettivo  $C_{PSTG}$ . Nel caso in cui il corrispettivo assuma valore positivo, il versamento avrà luogo con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del corrispettivo al cliente finale. Nel caso opposto, gli esercenti riceveranno il relativo ammontare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo alla CSEA.

<p>Q6. <i>Si condivide la struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali? Se no, per quali motivi?</i></p>
---

- Q7. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  con un valore crescente nel tempo rispettivamente per i clienti domestici non vulnerabili e per i clienti non domestici? Se no, per quali motivi?*
- Q8. Si concorda con il valore soglia identificato in relazione al quale sarebbe articolato in misura crescente il corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ ? Se no, per quali motivi?*
- Q9. In alternativa alla differenziazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  per ogni area geografica si ritiene preferibile prevedere un corrispettivo unico al livello nazionale? Motivare la risposta.*
- Q10. Si ritiene opportuno convertire il corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  in quota energia con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica? Motivare la risposta.*

## **(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO**

- 2.45 Ai fini della remunerazione degli esercenti il servizio, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio, ciascun esercente riceverà una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara, a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione, del tutto analogo a quello attualmente previsto dalla regolazione dei STG (cfr. artt. 38, 44 e 51 del TIV).
- 2.46 Inoltre, nel caso in cui il servizio in questione si attivi in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero, gli esercenti avranno titolo a essere remunerati, oltre che della mancata applicazione del valore del parametro  $\beta$  (ove positivo), con riferimento al periodo intercorrente dall'attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di tale attivazione, anche in misura pari al prodotto tra l'energia prelevata dai clienti interessati nei primi cinque giorni successivi all'attivazione del servizio e la differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN Index GME, a mezzo di un ulteriore meccanismo di compensazione del tutto analogo a quello già previsto dalla vigente regolazione (cfr. artt. 37, 43 e 50 del TIV).
- 2.47 La necessità di gettito dei meccanismi sopra descritti sarà coperta mediante un apposito conto istituito presso la CSEA, alimentato dal corrispettivo  $C_{\text{PSTG}}$  di cui al paragrafo 2.29 punto v. All'interno di tale conto confluiranno anche eventuali saldi residui dei conti attualmente alimentati dai corrispettivi di perequazione (rispettivamente  $C_{\text{PSTG}}$ ,  $C_{\text{PSTGM}}$  e  $C_{\text{PSTGD}}$ ) applicati nell'ambito dei tre distinti STG

oggi operativi, in modo tale da regolare le partite economiche residue afferenti all'erogazione della fornitura nel corso dell'attuale periodo di erogazione del servizio.

- 2.48 Infine, l'Autorità è orientata a confermare anche l'applicazione dell'attuale meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili (cfr. art. 36 del TIV), a condizione che l'esercente abbia messo in atto comportamenti efficienti ai fini della riscossione dei crediti così da responsabilizzare l'assegnatario del servizio a ridurre l'insoluto e quindi, in ultima analisi, i costi per il sistema. Le esigenze di gettito di tale meccanismo sarebbero coperte dal corrispettivo  $C_{CM}$  di cui al paragrafo 2.29 punto vi., la cui valorizzazione avrà luogo a partire dalla prima disponibilità della stima del gettito necessario.
- 2.49 La quantificazione degli importi spettanti a ciascun esercente, per i meccanismi di cui sopra, sarà effettuata dalla CSEA a chiusura di ciascun anno solare, non appena saranno disponibili le informazioni sui punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali. Le tempistiche di espletamento delle attività connesse alla determinazione dei saldi e alla loro liquidazione così come le modalità operative di gestione del processo di perequazione (es. disciplina degli interessi, mancata o ritardata trasmissione dei dati da parte degli esercenti, rettifiche, ecc.) saranno determinate in continuità con l'attuale regolazione in materia di STG di cui al TIV.
- 2.50 Ai fini dei predetti meccanismi, gli esercenti saranno tenuti a trasmettere alla CSEA, secondo le modalità da questa definite, le informazioni necessarie alla quantificazione dei relativi saldi.
- 2.51 Per ultimo, per analogia con la regolazione degli altri servizi di ultima istanza, si intende prevedere, a decorrere dal 2027, che costi e ricavi afferenti al servizio in questione siano oggetto di separazione contabile mediante la creazione di una apposita attività (monocomparto) ai sensi del TIUC.

<p><i>Q11. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no, per quali motivi?</i></p>
--

#### **A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI E OBBLIGHI INFORMATIVI**

- 2.52 In ossequio alle disposizioni del decreto legislativo 210/21 in tema di servizi di ultima istanza e in continuità con l'attuale regolazione dei STG, l'Autorità intende

confermare l'applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET limitatamente a:

- le modalità e le tempistiche di fatturazione;
- il contenuto delle bollette;
- le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e le modalità di pagamento;
- le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
- la gestione dei reclami e la qualità della vendita (con le modalità previste dal TIQV);
- la gestione della morosità, le modalità e le tempistiche di sospensione della fornitura.

2.53 Con specifico riferimento alle modalità di recapito della bolletta, in deroga alla disciplina delle offerte PLACET — che prevede la trasmissione della bolletta in formato dematerializzato quale modalità ordinaria — si intende prevedere l'invio della bolletta in formato cartaceo ai clienti per cui si attivi il STG, nelle more dell'acquisizione di un valido recapito digitale a cui inviare la bolletta in formato dematerializzato. Ciò in quanto, a differenza dei contratti delle offerte PLACET che presuppongono un comportamento attivo del cliente, il quale concorda di ricevere la bolletta in formato dematerializzato (e mette a disposizione un recapito a cui destinarla), il presente servizio, proprio per la sua natura di ultima istanza, non presuppone la volontà del cliente di accedervi.

2.54 In merito agli obblighi informativi a carico degli esercenti il STG verso i clienti per cui si attivi detto servizio, l'Autorità intende confermare l'attuale obbligo di inviare ai predetti clienti una comunicazione scritta recante le informazioni essenziali (di natura economica e contrattuale) sul servizio, dal contenuto del tutto analogo a quello di cui all'articolo 4.9 del TIV, entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del SII dell'avvenuta attivazione del servizio. Tuttavia, in ossequio alla novella legislativa introdotta dal decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, la predetta comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2.55 Inoltre, al fine di rendere ancora più efficace per il cliente finale la rappresentazione delle modalità di applicazione delle condizioni economiche, tale comunicazione dovrà contenere anche una rappresentazione grafica del prezzo crescente in funzione del tempo di permanenza del cliente nel servizio, così da stimolarlo fin da subito alla ricerca di un nuovo venditore sul libero mercato.

2.56 La comunicazione in questione rivolta ai clienti domestici dovrà altresì riportare le ulteriori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle modalità per attestare il possesso dei requisiti per essere classificati come tali in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela.

*Q12. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no, per quali motivi?*

*Q13. Si concorda con il contenuto degli obblighi informativi a carico degli esercenti? Se no, per quali motivi?*

### **3 ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE**

3.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle modalità di assegnazione del STG con riferimento alle condizioni di ammissione alle procedure concorsuali, alle modalità di svolgimento delle stesse nonché alle regole di aggiudicazione delle aree.

#### **B1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE**

3.2 In continuità con la regolazione degli altri servizi di ultima istanza, si intende subordinare l’ammissione alle prossime procedure concorsuali all’obbligo dei partecipanti di dimostrare il possesso di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi del tutto analoghi a quelli previsti dall’attuale regolazione in tema di STG, ancorché con minime revisioni volte ad allineare i predetti requisiti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento e alla limitata numerosità della platea dei clienti che verosimilmente saranno riforniti in questo servizio a partire dal prossimo periodo di erogazione.

3.3 In particolare, si intende, innanzitutto, limitare la partecipazione alle procedure concorsuali a quelle imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino già iscritte nell’elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto dell’allora Ministro della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: elenco venditori di energia elettrica). Conseguentemente, alcuni dei requisiti di ammissione previsti per le precedenti aste che risultino coincidenti con quelli successivamente disposti dal predetto decreto ai fini dell’iscrizione all’elenco, non saranno più verificati in sede di procedure concorsuali, in quanto già soddisfatti.

3.4 Più in dettaglio, per quanto concerne i **requisiti di solidità economico-finanziaria**, è intenzione dell’Autorità confermare integralmente quanto già previsto dall’attuale regolazione in tema di STG, prevedendo, in particolare:

- i. l’obbligo dei partecipanti (o dei loro rispettivi mandatari) di avere versato tutte le garanzie richieste da Terna per l’accesso al servizio di dispacciamento per l’anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, secondo le tempistiche previste dal relativo contratto;
- ii. l’obbligo dei partecipanti di disporre della certificazione, da parte di una società di revisione indipendente, degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, in alternativa, anche della capogruppo;
- iii. il divieto di partecipazione per gli operatori (1) che abbiano subito la risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo e/o di trasporto

(ovvero che si avvalgano di società a cui è stato risolto il contratto) a partire dal mese di gennaio 2017 e/o (2) che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel (anche qualora i predetti insoluti siano imputabili a una società del gruppo cui appartiene l'impresa che intende partecipare);

iv. il rispetto da parte dei partecipanti (o dei loro rispettivi mandatari) della puntualità di pagamento nei confronti di Terna e delle 5 maggiori imprese di distribuzione per numero di punti connessi alla propria rete, misurata attraverso appositi indicatori di *performance* definiti rispettivamente sulla base dell'indice di onorabilità  $I_0$  del Regolamento di garanzie di Terna e sulla base delle disposizioni del Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica.

3.5 Per quanto concerne i **requisiti gestionali**, si intendono eliminare, rispetto alle precedenti procedure concorsuali, i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio nonché quelli di adeguatezza delle forme societarie (verificati invece per le precedenti procedure concorsuali) in quanto già soddisfatti dagli operatori che dovranno risultare iscritti nell'elenco venditori di energia elettrica. Di converso, ampliando quanto previsto dall'elenco venditori di energia elettrica e a maggiore garanzia della solvibilità dell'impresa che risulti assegnataria del servizio, si intende vietare la partecipazione alle prossime procedure concorsuali alle società che si trovino in stato di concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale (ovvero sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione di esso).

3.6 Infine, con riferimento ai **requisiti di natura operativa**, si intende confermare l'ammissione alle procedure concorsuali sia delle imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all'ingrosso sia di quelle che lo abbiano fatto nell'anno precedente a quello di svolgimento delle procedure concorsuali per il tramite di una società del medesimo gruppo societario a condizione che l'impresa scelta rispetti i predetti requisiti attinenti alla puntualità di pagamento verso i gestori di rete e al divieto di aver subito risoluzioni contrattuali per inadempimento.

3.7 Inoltre, nell'ottica di trovare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico di adeguatezza del futuro esercente nella gestione dei clienti finali, rispetto all'esigenza di consentire la massima partecipazione dei venditori, si intende prevedere l'ammissione alle prossime procedure concorsuali di quelle imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano servito almeno 50.000 punti di prelievo di energia elettrica nella titolarità di clienti finali domestici e/o non

domestici connessi in BT ovvero almeno 50.000 PDR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc.

- 3.8 Infine, si intende confermare l'obbligo in capo ai futuri esercenti, previsto dall'attuale regolazione, di rispettare i requisiti illustrati sopra per tutto il periodo di assegnazione del servizio nonché le cause di decadenza dall'incarico ivi previste in caso di accertato e perdurante inadempimento a tali requisiti<sup>11</sup>.

## **B2      GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI**

- 3.9 In relazione alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e alla successiva aggiudicazione del servizio, l'Autorità intende prevedere, in continuità con l'attuale regolazione, l'obbligo, a carico dei partecipanti, di costituire una garanzia bancaria i cui importi sarebbero così modulati:
- a. 50.000 euro, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta che sarebbe tuttavia restituita ai partecipanti al termine della procedura di gara;
  - b. 300.000 euro per ogni area territoriale assegnata, a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità rispetto alla disciplina dello stesso.
- 3.10 L'importo *sub* a. sarebbe escusso in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione (riportati ai precedenti paragrafi) ovvero in caso di mancato versamento della garanzia *sub* b.
- 3.11 La garanzia *sub* b. sarebbe escussa nel caso di erogazione del STG in difformità rispetto a quanto stabilito dalla relativa regolazione. Peraltro, si intende altresì confermare per l'ipotesi di decadenza dall'incarico il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di penale, a carico dell'esercente, calcolato come il prodotto tra il numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro da parte del nuovo operatore e la differenza, in valore assoluto, tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui sia decaduto l'esercente e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area interessata.

<sup>11</sup> Cfr. art. 9 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, art. 10 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel e art. 9 dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel.

- Q14. Si condividono i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi? Specificare anche il/i requisito/i a cui si fa riferimento nella risposta.*
- Q15. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?*

### **B3 INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

- 3.12 Al fine di permettere ai partecipanti alle prossime procedure concorsuali di formulare la propria offerta economica, l’Autorità intende mettere a disposizione degli stessi una serie di informazioni riguardanti sia la consistenza della platea a cui è stato finora erogato il STG (in termini di numero di POD e relativi volumi annui), sia il potenziale livello di rischiosità di detto servizio.
- 3.13 Al riguardo, corre l’obbligo di segnalare fin d’ora che – a differenza delle precedenti aste in cui le informazioni pre-gara fornite riguardavano una platea di clienti (allora forniti in maggior tutela) che, sebbene non nella loro totalità, sarebbero stati effettivamente serviti dagli esercenti il STG selezionati – in occasione delle prossime aste, i dati che potranno essere messi a disposizione degli operatori riguardano punti di prelievo che non resteranno nel STG ma che passeranno al mercato libero a partire dal 1° aprile 2027. Conseguentemente, le informazioni pre-gara, nel seguito elencate, potranno offrire solo un’indicazione di massima in merito al numero e alle caratteristiche dei clienti per cui potrebbe attivarsi il servizio nel prossimo periodo di assegnazione.
- 3.14 Stante quanto sopra, si intendono fornire le seguenti informazioni (aggiornate a una data quanto più prossima a quella di svolgimento delle gare), nella disponibilità del SII, distintamente per ciascuna Regione:
- a) il numero totale di punti di prelievo che si sono attivati mensilmente in ciascun STG<sup>12</sup> e l’energia elettrica prelevata in ciascuno dei 24 mesi precedenti a una data quanto più prossima a quella di messa a disposizione,

<sup>12</sup> Le causali da considerare per le attivazioni riguarderebbero: la perdita del fornitore sul libero mercato, la richiesta di attivazione e voltura da parte del cliente finale e la perdita dei requisiti di permanenza in altro servizio di ultima istanza (ad esempio, in caso di perdita dei requisiti di vulnerabilità da parte di un cliente domestico servito nel servizio di maggior tutela).

con esclusione dei punti di prelievo provenienti dal servizio di maggior tutela alla data di prima attivazione del servizio, distinti:

- i. per tipologia di STG (rispettivamente per le piccole imprese, per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili);
  - ii. nell'ambito del STG rispettivamente per le piccole imprese e per le microimprese, tra clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
  - iii. per classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità: (i)  $\leq 3\text{kW}$ ; (ii)  $3\text{kW} < P \leq 4.5\text{kW}$ ; (iii)  $4.5\text{kW} < P \leq 6\text{kW}$ ; (iv)  $6\text{kW} < P \leq 10\text{kW}$ ; (v)  $10\text{kW} < P \leq 15\text{kW}$ ; (vi)  $15\text{kW} < P \leq 30\text{kW}$ ; (vii)  $30\text{kW} < P \leq 42\text{kW}$ ; (viii)  $42\text{kW} < P \leq 50\text{kW}$ ; (ix)  $P > 50\text{kW}$ ;
  - iv. per tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
- b) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario, tra quelli *sub a*);
  - c) il prelievo medio, per ciascun mese e ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a*), non soggetti a trattamento orario, relativo agli ultimi 12 mesi disponibili;
  - d) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a*), con trattamento orario, relativo agli ultimi 12 mesi disponibili;
  - e) la migliore stima del numero di punti di prelievo che saranno serviti nel STG nel mese antecedente a quello in cui avrà inizio il nuovo periodo di assegnazione del servizio;
  - f) il numero totale di clienti domestici non vulnerabili e di clienti non domestici connessi in bassa tensione serviti nel mercato libero - questi ultimi distinti tra (1) titolari di POD con potenza impegnata fino a 15 kW e (2) titolari di POD con potenza impegnata sopra i 15 kW - e i relativi volumi annui a una data quanto più aggiornata possibile.

3.15 La scelta di mettere a disposizione dei partecipanti alle prossime procedure concorsuali i dati storici in merito ai punti di prelievo per cui si è finora attivato il STG (ad esclusione di quelli passati in massa dal servizio di maggior tutela) e il *set* informativo (identificato al precedente paragrafo) a questi associato risponde all'esigenza di fornire loro degli elementi utili per stimare la potenziale consistenza del servizio nel corso del prossimo periodo di assegnazione.

3.16 In aggiunta a quanto sopra, per permettere ai partecipanti alle aste di stimare, per quanto possibile, anche il livello di morosità potenziale associato a ciascuna area territoriale, si intendono altresì fornire una serie di informazioni, di seguito riportate, anch'esse distinte con la stessa granularità territoriale di cui al precedente paragrafo 3.14, e riferite ai clienti finali serviti in ciascun STG con esclusione di

quelli provenienti dal servizio di maggior tutela alla data di prima attivazione di ciascun STG. Sarebbero invece inclusi i dati riferiti ai clienti per cui si sia attivato il STG a seguito della perdita dei requisiti per permanere in maggior tutela o in altro servizio di ultima istanza (a titolo esemplificativo, qualora un cliente domestico rifornito nel servizio di maggior tutela perda la condizione di vulnerabilità ovvero una microimpresa non rispetti più i limiti di potenza impegnata per rimanere nel STG per le microimprese).

3.17 In dettaglio, sarebbero resi disponibili i seguenti dati:

- a) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti rispettivamente in ciascun STG, anche non continuativamente, durante il corrente periodo di assegnazione del servizio, distinguendo, per il STG rispettivamente per le piccole e le microimprese, tra clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
- b) con riferimento all'ultimo mese del 2026 per cui il dato risulta disponibile e distinguendo nell'ambito del STG rispettivamente per le piccole imprese e per le microimprese, tra clienti disalimentabili e non disalimentabili:
  - i. l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base al periodo di competenza del relativo fatturato; i dati dovranno essere riferiti ai mesi del 2026 per cui questi risultino disponibili e a ciascuno dei due anni precedenti ovvero, se non disponibili per entrambe le annualità precedenti, fino all'ultimo mese disponibile a partire dall'inizio del periodo di erogazione del servizio;
  - ii. il fatturato di competenza di ciascuno degli anni/mesi per cui l'informazione di cui al punto i. è disponibile.

3.18 Poiché le informazioni di cui al precedente paragrafo sono nella disponibilità degli attuali esercenti il STG, questi ultimi saranno tenuti a trasferirli ad Acquirente unico, con le modalità definite da quest'ultimo, orientativamente nel mese di settembre 2026.

3.19 In merito alle tempistiche di messa a disposizione delle predette informazioni ai partecipanti alle gare, si intende incaricare Acquirente unico, di renderle disponibili, secondo le modalità definite dall'Autorità, circa un mese e mezzo prima dello svolgimento delle stesse, ritendendosi tale lasso di tempo congruo per le analisi che gli operatori dovranno effettuare ai fini della formulazione delle proprie offerte economiche.

*Q16. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

*Q17. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no, per quali motivi?*

#### **B4 AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG**

- 3.20 Come già in occasione delle precedenti procedure concorsuali, l'Autorità è chiamata a identificare le aree geografiche per l'erogazione del servizio da parte degli esercenti che saranno individuati in occasione delle prossime procedure concorsuali.
- 3.21 Tali aree, a differenza di quanto fatto in occasione delle precedenti aste, per ragioni analoghe a quanto già esposto al precedente punto 3.13, sono qui individuate sulla base del numero complessivo di punti di prelievo per cui si è attivato ciascuno dei tre STG oggi operativi, nel periodo intercorrente da luglio 2024 a gennaio 2026, e che risultano ancora ivi riforniti a gennaio 2026 (pari a circa 73.724). Da tale dato sono stati esclusi:
1. i clienti domestici non vulnerabili e le microimprese provenienti dal servizio di maggior tutela che sono passati al rispettivo STG alla data di attivazione di ciascun servizio (luglio 2024 e aprile 2023); e
  2. le imprese servite nel STG per le piccole imprese nel corso del primo periodo di assegnazione del servizio (intercorrente da luglio 2021 a giugno 2024) che provenivano per la gran parte dal servizio di maggior tutela.
- 3.22 Si ritiene, infatti, che il dato riferito alle attivazioni nei tre servizi in questione possa essere ragionevolmente assunto quale parametro rappresentativo del numero di clienti che potrebbero essere serviti nel STG nel corso del prossimo periodo di assegnazione del servizio, posto che i clienti attualmente ivi riforniti passeranno invece al mercato libero (con le modalità definite al successivo paragrafo 4) o al servizio di maggior tutela. Resta inteso che il numero dei clienti finali che saranno effettivamente riforniti dagli esercenti il STG in esito alle prossime procedure concorsuali e la loro distribuzione territoriale in ciascuna area potrebbe essere sensibilmente diversa da quella in questa sede prospettata, dal momento che le entrate e le uscite dal servizio da parte dei clienti finali dipendono da una serie di fattori non prevedibili (es. fallimenti di venditori le cui dimensioni influenzano il numero più o meno consistente di clienti per cui si attiva il servizio, tempistiche entro cui i clienti trovano un venditore nel mercato libero, ecc.).
- 3.23 Per le medesime ragioni di cui sopra, anche il livello di morosità, associato alle aree di seguito prefigurate, potrebbe essere diverso da quello rilevato sulla base dei dati

dei clienti attualmente serviti in ciascun STG (e che saranno messi a disposizione dei partecipanti alle prossime procedure concorsuali, come indicato al paragrafo 3.16), in quanto dipenderà dalle caratteristiche, attualmente ignote, dei clienti per cui attiverà il servizio in parola a partire da aprile 2027.

- 3.24 Con riferimento alla composizione delle aree territoriali in questa sede prefigurate, sono state individuate aree quanto più possibile omogenee tra loro, in termini dimensionali (in particolare sotto il profilo del numero di punti di prelievo), cercando al contempo di aggregare, nella medesima area, Regioni generalmente connotate da livelli di morosità relativa diversi tra di loro (come rilevato, sulla base dei dati disponibili, tra le Regioni del centro-nord rispetto a quelle del centro-sud). Simile scelta risponde all'obiettivo di promuovere la partecipazione alle gare anche in aree in cui siano presenti Regioni connotate da un maggiore profilo di rischiosità del servizio in considerazione del livello di morosità riscontrato.
- 3.25 Inoltre, in ragione del numero assai esiguo di clienti che saranno verosimilmente riforniti nel STG sono state individuate delle specifiche aree (mediamente costituite da circa 12.000 POD)<sup>13</sup> cercando di temperare il duplice obiettivo: da un lato, evitare una dimensione eccessivamente ridotta che non consentirebbe al nuovo esercente di coprire i costi fissi di erogazione del servizio; dall'altro, evitare un numero troppo limitato di aree, così da incentivare la partecipazione alla procedura concorsuale e favorire, al contempo, una pluralità di aggiudicatari.
- 3.26 Alla luce degli obiettivi sopra descritti, si riporta di seguito la Tabella 1 in cui sono rappresentate le aree prospettate.
- 3.27 In particolare, per ciascuna area, sono riportate le informazioni relative a:
- a) il numero di punti di prelievo dei clienti complessivamente serviti in ciascun STG a gennaio 2026, al netto dei clienti provenienti dal servizio di maggior tutela ovvero dal STG per le piccole imprese ivi serviti nel periodo luglio 2021-giugno 2024;
  - b) l'energia annua (in MWh) prelevata dai punti di prelievo *sub a*);
  - c) il numero di punti di prelievo aventi diritto al STG a partire da aprile 2027, pari alla somma dei clienti non domestici connessi in bassa tensione e ai clienti domestici non vulnerabili serviti nel mercato libero a gennaio 2026;
  - d) l'energia annua (in MWh) prelevata dai punti di prelievo *sub c*).

<sup>13</sup> Il numero medio di POD associati a ciascuna delle aree in questa sede prospettate potrebbe essere raggiunto nel corso del prossimo periodo di assegnazione qualora si riscontrasse un trend di attivazioni mensili analogo a quello riscontrato nel corso dell'attuale periodo di assegnazione in relazione ai tre STG oggi operativi.

**Tabella 1: Aree STG periodo 2027-2029**

Area periodo dal 2027	Regione	Numero POD serviti in tutti i STG al 1 gennaio 2026	Energia annua prelevata dai clienti serviti in tutti i STG al 1 gennaio 2026 MWh	Numero POD potenziali al 1 gennaio 2026	Energia Potenziale annua al 1 gennaio 2026 MWh
1	Lazio, Toscana	12.676	82.801	3.600.738	16.705.520
2	Lombardia, Valle D'Aosta	11.213	74.757	4.180.776	21.949.573
3	Emilia-Romagna, Piemonte	13.023	72.480	3.834.244	17.758.773
4	Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino Alto Adige, Veneto	11.798	57.206	4.397.441	23.002.290
5	Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Umbria	12.513	80.017	2.899.458	13.604.789
6	Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia	12.501	73.241	4.326.564	19.227.312
	<b>Totale</b>	<b>73.724</b>	<b>440.452</b>	<b>23.239.221</b>	<b>112.248.257</b>

Fonte dati: Elaborazioni dell'Autorità su dati del SII

*Q18. Si concorda con le aree territoriali prefigurate? Se no, per quale motivo?*

**B5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSALE PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI**

3.28 L’Autorità intende definire le regole di aggiudicazione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG in modo che tali procedure siano il più possibile concorrenziali, a beneficio del prezzo pagato dai clienti finali, promuovendo la più ampia partecipazione da parte degli operatori.

3.29 Al riguardo giova ricordare che la scelta del modello d’asta adottata in occasione di ciascuna delle precedenti procedure concorsuali per l’assegnazione dei STG attualmente operativi, pur perseguendo sempre l’obiettivo di favorire la più ampia concorrenza possibile tra partecipanti, risentiva anche dello specifico contesto in cui le aste erano chiamate a svolgersi. Tale contesto era caratterizzato, da un lato, da un numero di punti di prelievo messi all’asta di entità notevolmente maggiore rispetto ai punti di prelievo oggetto delle prossime procedure concorsuali e

dall'altro, dal potenziale vantaggio informativo di cui avrebbero potuto beneficiare gli esercenti la maggior tutela rispetto agli altri operatori di mercato con riferimento alle caratteristiche (qualità creditizia, abitudini di consumo, ecc.) dei clienti messi all'asta che stavano rifornendo.

- 3.30 Stante quanto sopra, in prospettiva delle prossime procedure concorsuali che saranno invece caratterizzate da un numero residuale di clienti finali (coincidenti sostanzialmente con quelli per cui si attiverà il STG per perdita del proprio fornitore dal libero mercato) in relazione ai quali nessun operatore godrà di un vantaggio informativo, trattandosi di clienti di cui gli stessi esercenti uscenti non dispongono di dati storici, l'Autorità ritiene opportuno ricorrere a un modello d'asta a turno unico, in busta chiusa (*sealed bid*), simultanea per tutte le aree territoriali.
- 3.31 Il prospettato modello d'asta a turno unico avrebbe il vantaggio di ridurre il rischio di fenomeni di collusione tacita tra i partecipanti, dal momento che non permette agli operatori di scambiarsi segnali (*signalling*) nel corso dell'asta come potrebbe invece avvenire nell'asta *multiround* o a doppio turno, atteso che il numero assai limitato di clienti messi all'asta potrebbe rendere le procedure in questione di minore interesse per gli operatori, riducendo il numero dei partecipanti rispetto al passato.
- 3.32 Nell'ambito del meccanismo qui prospettato, ogni partecipante sarà tenuto a formulare la propria offerta economica (parametro  $\beta$ , espresso in €/POD/anno) per ciascuna area in cui intende competere, indicando parimenti sia il numero massimo di aree che è disposto a servire in caso di aggiudicazione sia l'ordine di preferenza tra tali aree in caso di aggiudicazione. Si ritiene infatti che la facoltà dei partecipanti di esprimere simile preferenza possa favorire ulteriormente la partecipazione alle aste e quindi il grado di potenziale concorrenza delle stesse.
- 3.33 Ancora, in continuità con le precedenti procedure concorsuali per l'assegnazione dei STG oggi operativi, si intende prevedere l'applicazione di un tetto massimo (*cap*) al prezzo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità prima dell'asta ma non rivelato preventivamente ai partecipanti.
- 3.34 Di converso, a differenza di quanto fatto finora per le precedenti aste, non si ritiene opportuno prevedere un limite massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo operatore, dal momento che, anche nell'ipotesi in cui un solo partecipante si aggiudichi tutte le aree territoriali, il numero di clienti acquisiti sarebbe così esiguo da non incidere sulla struttura di mercato post-asta.
- 3.35 L'asta si concluderebbe con l'aggiudicazione di ciascuna area al soggetto che ha formulato il prezzo più basso (c.d. *price as bid*) in relazione all'area territoriale per

cui questo compete, entro il limite del numero massimo di aree che il partecipante ha dichiarato di voler servire. Qualora un partecipante offra il minor prezzo per un numero di aree territoriali superiore a quello che ha dichiarato essere disposto a servire, Acquirente unico identificherebbe le aree da assegnare al singolo partecipante sulla base dell'ordine di preferenza espresso dal partecipante. Nel caso in cui vi siano due o più partecipanti rispetto ai quali sarebbero attribuibili le stesse aree sulla base dei criteri di cui sopra, ai fini dell'aggiudicazione dell'area si procederebbe al sorteggio con modalità telematica.

- 3.36 Per ultimo, qualora al termine dell'asta sopra descritta una o più aree rimangano non aggiudicate, si ricorrerebbe, in continuità con l'attuale regolazione, a un'asta di riparazione, anch'essa a turno unico, in busta chiusa, con aggiudicazione dell'area al prezzo più basso, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali. In questa sede, il valore del *cap* al prezzo ammesso sarebbe rivisto al rialzo così da evitare che le aste vadano nuovamente deserte.
- 3.37 Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta anche in esito all'asta di riparazione, si ricorrerebbe alla soluzione prospettata al paragrafo 2.19.

- Q19. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?*
- Q20. Si condivide l'ipotesi di fare esprimere a ciascun partecipante un ordine di preferenza tra le aree che dichiara essere disposto a servire? Se no, per quali motivi?*
- Q21. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.*

## **B6 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE**

- 3.38 Con riferimento al prossimo periodo di assegnazione del servizio, l'Autorità intende fissare una durata pari a tre anni.
- 3.39 Simile arco temporale consentirebbe infatti agli esercenti di coprire i costi associati all'erogazione di un servizio a carattere temporaneo e, al contempo, darebbe loro un congruo lasso di tempo per contrattualizzare eventualmente nel mercato libero i clienti finali riforniti nel STG.

- Q22. Si concorda con la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?*

#### **4 MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA PROPOSTA DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA AI CLIENTI RIFORNITI NEI STG**

- 4.1 Come anticipato in introduzione, ai sensi dei decreti ministeriali del 31 agosto 2022 e del 17 maggio 2023, alla scadenza dell'attuale periodo di erogazione del STG destinato rispettivamente alle piccole imprese e alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, in mancanza di una scelta espressa, i clienti saranno riforniti dal proprio esercente sulla base dell'offerta di mercato libero più favorevole. Di converso, i clienti domestici vulnerabili ivi riforniti alla data del 31 marzo 2027, che non scelgano un'offerta di libero mercato saranno trasferiti al servizio di maggior tutela, nelle more dell'avvio dell'operatività del servizio di vulnerabilità.
- 4.2 A fronte di simile circostanza, l'Autorità ritiene che il passaggio alle nuove condizioni di fornitura (siano esse di libero mercato ovvero del servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili), che troveranno applicazione alla conclusione dell'attuale periodo di erogazione del STG, debba essere opportunamente accompagnato da apposite e capillari informative ai clienti, dal contenuto standardizzato, definite dall'Autorità, al fine di renderli edotti in merito alle alternative a disposizione e, nel caso di clienti domestici, anche in merito alle modalità per attestare l'eventuale condizione di vulnerabilità. Simile attività informativa a carico degli esercenti sarà a sua volta accompagnata da opportune campagne di comunicazione generalizzate destinate ai clienti che saranno interessati dalla transizione al mercato libero.
- 4.3 A tal fine si intende assoggettare gli attuali esercenti il STG all'obbligo di trasmettere ai propri clienti ivi riforniti un'informativa, anche contestualmente all'invio della bolletta, a condizione che sia contenuta in un foglio o un file separato dalla bolletta medesima, nonché in apposito spazio *web* dedicato al cliente, ove disponibile, con le seguenti tempistiche:
- a. nel periodo intercorrente da settembre 2026 a novembre 2026, per informare:
1. i clienti non identificati come vulnerabili (sia domestici che non domestici):
    - i. della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, a partire dal 1° aprile 2027, saranno riforniti dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole che sarà proposta nel corso del mese di dicembre 2026;
    - ii. della possibilità di scegliere in qualunque momento un'offerta di libero mercato diversa da quella *sub* i. con il proprio o altro venditore nonché l'indicazione degli strumenti informativi e di

- tutela a supporto del cliente finale (Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, Portale Offerte, Portale Consumi);
- iii. nel caso di cliente domestico, della possibilità di attestare l'eventuale possesso dei requisiti per essere classificati come clienti domestici vulnerabili e usufruire del servizio di maggior tutela;
2. i clienti domestici identificati come vulnerabili, della circostanza che, in assenza di diversa scelta, a partire dal 1° aprile 2027, saranno trasferiti al servizio di maggior tutela, ferma restando la loro possibilità di scegliere in qualunque momento un'offerta di libero mercato, nonché l'indicazione degli strumenti informativi e di tutela a supporto del cliente finale (Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, Portale Offerte, Portale Consumi);
- b. nel corso del mese di dicembre 2026, per ricordare al cliente le informazioni di cui al precedente punto 1. e proporre l'offerta più favorevole ai soli clienti non identificati come vulnerabili, con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.4; inoltre, entro il medesimo mese di dicembre, il venditore sarebbe tenuto a inviare al cliente finale, destinatario della comunicazione, un apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione stessa, qualora il venditore disponga degli ulteriori recapiti idonei a tale scopo forniti dal cliente finale;
  - c. nel periodo intercorrente da gennaio a marzo 2027, per ricordare:
    1. ai clienti non identificati come vulnerabili (diversi da quelli di cui al successivo paragrafo 4.9), dell'avvenuto invio, nel mese di dicembre, di una proposta contrattuale contenente l'offerta che sarà loro applicata dal 1° aprile 2027 qualora non effettuino una diversa scelta prima di quella data, unitamente al codice offerta per simulare la spesa annua aggiornata associata a tale offerta;
    2. ai clienti domestici identificati come vulnerabili, dell'imminente passaggio al servizio di maggior tutela, in assenza di diversa scelta.
- 4.4 In aggiunta a quanto sopra, gli esercenti dovranno prestare ai clienti interessati la dovuta assistenza sul piano informativo, anche avvalendosi, ove presenti, delle strutture territoriali presso cui i clienti potrebbero recarsi per chiedere maggiori informazioni.
- 4.5 In merito alle modalità di formulazione dell'offerta (di cui al paragrafo 4.3, *sub b*) che troverà applicazione in caso di inerzia dei clienti attualmente riforniti nel STG, l'Autorità intende prevedere che ciascun esercente proponga ai propri clienti un contratto con le stesse condizioni economiche dell'offerta di mercato libero più

conveniente tra quelle proposte dal venditore alla generalità dei clienti finali della medesima tipologia (rispettivamente domestici e non domestici), identificata come tale sulla base della spesa annua stimata secondo i criteri utilizzati nel Regolamento di funzionamento del Portale Offerte (Allegato A alla deliberazione 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com).

- 4.6 L'individuazione, da parte dell'esercente, dell'offerta di cui al precedente paragrafo avverrà mediante il confronto della stima della spesa annua delle offerte generalizzate del venditore medesimo in corso di validità alla data di comunicazione della proposta contrattuale, utilizzando, per i clienti domestici non vulnerabili, i livelli di consumo identificati nella Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale e, per i clienti non domestici (piccole e microimprese), un livello di consumo e un profilo individuati dall'esercente secondo criteri specificati nella comunicazione e basati sul consumo storico del cliente.
- 4.7 Si intende inoltre prevedere che la migliore offerta proposta ai clienti abbia una durata delle condizioni economiche di almeno 12 mesi, abbia ad oggetto solamente la fornitura di energia elettrica e non possa includere servizi aggiuntivi a titolo oneroso applicabili in via automatica al cliente, fatto salvo il caso in cui tali servizi accessori siano espressamente accettati dal cliente finale mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del contratto. Simile ultima misura si rende necessaria per evitare che un cliente inerte si ritrovi vincolato al pagamento di un servizio che esula dalla fornitura di energia e che non ha espressamente richiesto.
- 4.8 Sotto il profilo delle condizioni contrattuali, ad ulteriore tutela del cliente finale, è orientamento dell'Autorità prevedere che i clienti a cui si applicheranno le nuove condizioni di fornitura da aprile 2027 continuino a usufruire della stessa modalità di recapito della bolletta adottata durante il periodo di erogazione del STG e che il contratto proposto non preveda oneri di recesso anticipato.
- 4.9 Inoltre, al fine di offrire ai clienti finali una panoramica completa e di facile comprensione circa le caratteristiche principali delle condizioni di fornitura proposte (inclusa la stima della spesa annua), si intende prevedere che la comunicazione recante la migliore offerta sia corredata:
- ✓ della Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale,
  - ✓ di una tabella in cui, per ciascun livello di consumo identificato nella Scheda sintetica con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili ovvero individuato dall'esercente con riferimento ai clienti non domestici, sia

- riportata l'indicazione della variazione di spesa annua rispetto a quella del STG espressa in €/anno,
- ✓ per i soli clienti non domestici, della sezione del contratto contenente le condizioni economiche di cui all'articolo 10 del Codice di condotta commerciale.
- 4.10 La restante documentazione contrattuale potrà essere trasmessa, con successivo invio, purché entro il 31 marzo 2027, ai clienti per cui troveranno effettivamente applicazione le nuove condizioni di fornitura, non avendo nel frattempo effettuato alcuna altra scelta.
- 4.11 In merito alla platea dei clienti per cui troverà applicazione l'offerta in parola, si precisa che ne resteranno esclusi i clienti per cui si attiverà il rispettivo STG a partire da gennaio 2027 (mese successivo a quello di trasmissione della proposta contrattuale con la migliore offerta), i quali, qualora non effettuino alcuna scelta alla fine dell'attuale periodo di erogazione del servizio, saranno invece riforniti dai nuovi esercenti il STG selezionati in esito alle aste. Tali clienti saranno informati in merito all'identità del nuovo esercente il STG e alla data a partire dalla quale saranno serviti dal nuovo esercente il STG mediante una comunicazione contestuale alla bolletta emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti il STG e la data in cui questi iniziano a erogare la fornitura, o, in assenza di bolletta emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta separata dalla bolletta.
- 4.12 Il motivo di simile scelta risiede nel fatto che, in caso contrario, i predetti clienti non avrebbero il tempo minimo necessario per valutare l'offerta che sarebbe loro proposta troppo a ridosso della data di efficacia delle nuove condizioni di fornitura. Resta inteso che gli esercenti saranno liberi di proporre, previa acquisizione del necessario consenso *privacy*, la medesima offerta anche a questi clienti che potranno decidere di aderirvi espressamente.
- 4.13 Per ultimo, al fine di permettere il monitoraggio dei prezzi che saranno applicati, a partire dal 1° aprile 2027, ai clienti finali precedentemente serviti nel STG, anche nell'ottica di eventuali interventi a tutela dei clienti medesimi, si intende assoggettare gli esercenti all'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'invio ai clienti finali, le condizioni economiche della migliore offerta proposta e il relativo codice offerta, nonché eventuali ulteriori informazioni funzionali al suddetto monitoraggio, con modalità definite dall'Autorità.
- 4.14 Inoltre, al fine di agevolare la reperibilità, da parte dei clienti finali interessati, delle condizioni di fornitura loro proposte dagli esercenti il STG, si intende altresì prevedere la pubblicazione, in un apposito spazio dedicato del sito dell'Autorità,

dei codici offerta di ciascuna delle offerte trasmesse dagli esercenti medesimi ai propri clienti riforniti nel STG affinché questi ultimi possano usarlo per simulare la spesa annua di dette offerte nel Portale Offerte, confrontandole con quelle delle altre offerte presenti sul mercato, così da poter scegliere l'offerta che più si attaglia alle proprie esigenze. Il codice offerta dovrà essere operativo fino alla data di efficacia delle nuove condizioni economiche.

- Q23. Si concorda con il contenuto delle comunicazioni a carico degli esercenti il STG uscenti e con le relative tempistiche? Se no, per quali motivi?*
- Q24. Quali ulteriori strumenti informativi, rispetto alla comunicazione in bolletta con foglio o file separato, potrebbero essere utilizzati per comunicare ai clienti finali le modalità di passaggio alle nuove condizioni di fornitura affinché tali modalità siano più facilmente lette e comprese dai clienti? Motivare la risposta.*
- Q25. Si condividono le modalità di identificazione della migliore offerta e di proposta della medesima ai clienti finali? Se no, per quali motivi?*
- Q26. Si ritiene opportuno prevedere che nella proposta della migliore offerta destinata ai clienti domestici non vulnerabili sia indicata anche la spesa del servizio di maggior tutela, come già previsto sul portale offerte? (In tal caso occorrerà comunque precisare che tale spesa viene riportata a titolo informativo in quanto il servizio di maggior tutela è riservato ai clienti vulnerabili) Motivare la risposta.*
- Q27. Si concorda con la possibilità di trasmettere la documentazione contrattuale relativa alla migliore offerta in due momenti temporali distinti? Motivare la risposta.*
- Q28. Si concorda con l'orientamento di escludere dalla platea dei clienti a cui si applicheranno le condizioni di fornitura della migliore offerta, i clienti per cui si attiverà il STG a partire da gennaio 2027? Se no, per quali motivi?*
- Q29. Vi sono degli aspetti specifici da segnalare in merito alla pubblicazione, sul sito dell'Autorità, dei codici offerta delle offerte che saranno proposte ai clienti riforniti nel STG? Motivare la risposta.*

## 5 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 5.1 Ai sensi della vigente regolazione l'attuale periodo di assegnazione dei tre STG oggi operativi volgerà a termine il 31 marzo 2027, con il conseguente subentro dei nuovi esercenti selezionati tramite asta dal 1° aprile 2027. A partire dalla medesima data, dovranno quindi essere completate le procedure tecniche gestite dal SII per il passaggio:
- dei clienti non vulnerabili riforniti nel STG al 31 marzo 2027 che si sono attivati fino a dicembre 2026, al mercato libero con il proprio esercente;
  - dei clienti domestici vulnerabili riforniti nel STG al 31 marzo 2027, al servizio di maggior tutela;
  - dei clienti non vulnerabili per cui si sia attivato il STG a partire dal 1° gennaio 2027 e ancora ivi riforniti al 31 marzo 2027, con i nuovi esercenti il servizio che subentreranno agli attuali.
- 5.2 Stante quanto sopra, l'Autorità intende concludere il procedimento in cui si inquadra il presente documento di consultazione entro l'estate 2026 così da permettere lo svolgimento delle aste negli ultimi mesi del 2026 in modo da lasciare ai partecipanti alle procedure concorsuali un congruo lasso di tempo, di circa un mese e mezzo, per l'analisi delle informazioni pre-gara prima della formulazione delle proprie offerte.
- 5.3 Tra l'identificazione degli esercenti mediante asta e il subentro degli stessi agli esercenti in carica (in data 1° aprile 2027), intercorrerebbe un arco temporale sufficiente all'esecuzione di tutte le attività strumentali a permettere l'operatività dei nuovi esercenti, tra cui, a titolo esemplificativo, il trasferimento agli esercenti delle anagrafiche dei punti di prelievo da parte del SII, la comunicazione ai medesimi dell'ammontare delle garanzie richieste dai gestori di rete, ecc.

*Q30. Si condividono le tempistiche prospettate per il subentro dei nuovi esercenti il STG e il passaggio dei clienti alle nuove condizioni di fornitura che saranno loro applicate in base alla tipologia di cliente? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.*